RIFORMA DELL'ORDINAMENTO FORENSE

Art. 65

Contenuti del tirocinio

Il tirocinio e' svolto in forma continuativa per diciotto mesi presso un avvocato con anzianita' di iscrizione nell'albo non inferiore a cinque anni e comporta la frequenza assidua dello studio legale nonche' l'affiancamento effettivo dell'avvocato nello svolgimento dell'attivita' professionale per l'intera sua durata. Il tirocinio puo' essere altresi' svolto, per l'intera durata, presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico, anche se trasformato in persona giuridica di diritto privato, sino a quando sia partecipato prevalentemente da enti pubblici. Per non piu' di sei mesi, il tirocinio puo' essere altresi' svolto in altro Paese dell'Unione europea presso professionisti legali, con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all'esercizio della professione. Il tirocinio puo' essere svolto, per non piu' di sei mesi, dagli studenti, anche fuori corso, che hanno completato gli esami previsti dal corso di studio. In caso di anticipazione del tirocinio ai sensi del primo periodo, l'iscrizione al corso di formazione di cui all'articolo 66 puo' essere differita. Il tirocinio puo' essere svolto contestualmente ad attivita' di lavoro subordinato pubblico e privato, purche' con modalita' e orari idonei a consentirne l'effettivo e puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse. La sussistenza delle ragioni ostative al contestuale svolgimento di attivita' di lavoro subordinato e' valutata dal consiglio dell'ordine sulla base del contratto di lavoro. Il tirocinio puo' essere interrotto facendone motivata richiesta al consiglio dell'ordine. L'interruzione del tirocinio per oltre sei mesi senza alcun giustificato motivo, anche di carattere personale, comporta la cancellazione dal registro dei praticanti, salva la facolta' di chiedere nuovamente l'iscrizione nel registro, che e' deliberata previa nuova verifica da parte del consiglio dell'ordine della sussistenza dei requisiti stabiliti dal presente decreto. Lo svolgimento del tirocinio non comporta di diritto l'instaurazione di un rapporto di lavoro. Al praticante e' in ogni caso dovuto il rimborso delle spese autorizzate sostenute per l'esercizio di attivita' per conto dello studio presso cui svolge il tirocinio. L'obbligo di rimborso delle spese al praticante riguarda esclusivamente gli studi professionali privati. Gli enti pubblici e l'Avvocatura dello Stato possono riconoscere al praticante avvocato un rimborso delle spese sostenute per l'attivita' svolta solo ove espressamente previsto dai rispettivi ordinamenti, previa autorizzazione della spesa, e comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. Decorsi sei mesi dall'iscrizione nel registro dei praticanti, il praticante avvocato in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, puo' esercitare attivita'

professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilita' dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, in ambito civile, di fronte al tribunale e al giudice di pace e, in ambito penale, nei procedimenti di competenza del giudice di pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del pretore. Decorsi dodici mesi dall'iscrizione, il praticante puo' chiedere di essere abilitato al patrocinio mediante iscrizione in apposita sezione del registro al fine di esercitare la professione:

a) in ambito civile di fronte al tribunale e al giudice di pace per cause di valore non superiore a 25.000 euro;

b) in ambito penale nei procedimenti di competenza del giudice di pace e in quelli per contravvenzioni ovvero delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni o con la multa, sola o congiunta alla pena detentiva. L'abilitazione decorre dalla delibera di iscrizione nell'apposito registro. Essa puo' durare al massimo cinque anni e non puo' protrarsi oltre il termine entro cui e' possibile mantenere l'iscrizione nel registro dei praticanti, pari a sei anni dalla data di iscrizione, salvo il caso di sospensione dall'esercizio professionale non determinata da giudizio disciplinare, alla condizione che permangano tutti i requisiti per l'iscrizione nel registro. Il praticante abilitato al patrocinio e' tenuto alla stipula di una polizza assicurativa a copertura della responsabilita' civile derivante dall'esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti, ed e' tenuto a comunicarne gli estremi al cliente. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 9. Il praticante puo', per giustificato motivo, trasferire la propria iscrizione presso un altro consiglio dell'ordine. Il trasferimento e' autorizzato dal consiglio dell'ordine di provenienza, che rilascia al praticante un certificato attestante il periodo di tirocinio che risulta regolarmente compiuto e che deve essere allegato alla domanda di iscrizione nel registro dei praticanti tenuto dal consiglio dell'ordine del luogo in cui si intende proseguire il tirocinio. Gli effetti della cancellazione dal registro di provenienza si producono solo al momento dell'iscrizione nel registro dei praticanti tenuto dal consiglio dell'ordine del luogo in cui si intende proseguire il tirocinio. Al termine del tirocinio, se lo stesso e' stato svolto effettivamente e con profitto anche con riferimento alla frequenza del corso di formazione di cui agli articoli 66 e 68 e al superamento della relativa verifica finale di apprendimento, il consiglio dell'ordine rilascia al praticante un certificato di compiuto tirocinio. Il certificato non puo' essere rilasciato decorsi sei anni dalla data dell'iscrizione nel registro. Il praticante avvocato e' ammesso a sostenere l'esame di Stato nella sede di corte di appello nel cui distretto ha svolto il maggior periodo di tirocinio. Quando il tirocinio e' stato svolto per uguali periodi sotto la vigilanza di piu' consigli dell'ordine aventi sede in distretti diversi, la sede di esame e'

determinata in base al luogo di svolgimento del primo periodo di tirocinio. Il Ministro della giustizia con proprio decreto, adottato sentito il Consiglio nazionale forense, disciplina:

a) le modalita' di svolgimento del tirocinio e i criteri minimi per la valutazione del suo effettivo svolgimento, in termini di affari trattati e udienze, anche svolte in forma cartolare ovvero mediante partecipazione a procedimenti di soluzione delle liti alternativi alla giurisdizione, in numero non inferiore a venti per semestre e ad esclusione di quelle di mero rinvio;

b) le modalita' di verifica dell'effettivo e proficuo svolgimento del tirocinio da parte del consiglio dell'ordine, ivi comprese le modalita' di elaborazione delle relazioni semestrali da parte del praticante e dell'avvocato presso cui svolge il tirocinio e i criteri per la loro valutazione, che possono anche consistere, ove necessario, nello svolgimento di colloqui individuali;

c) le ipotesi che giustificano l'interruzione del tirocinio, tenuto conto di situazioni riferibili all'eta', alla salute, alla maternita' e paternita' del praticante avvocato, e le relative procedure di accertamento;

d) le modalita' di rilascio del certificato di compiuto tirocinio;

e) i requisiti di validita' dello svolgimento del tirocinio, in altro Paese dell'Unione europea.

Versione in vigore dal 26 novembre 2026, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riforma dell'ordinamento forense
Estremi	Decreto legislativo 25 novembre 2026, n. 216
Titolo	IV — Accesso alla professione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2026

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-216-2026/art-65-contenuti-del-tirocinio

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it